



COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

Piazza Biagio Vitolo, 1 85046 Maratea (Pz) - Telefono 0973 874111- Fax 0973 874240

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 10-02-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente "Regolamento Edilizio".

Il giorno **dieci febbraio** dell'anno **duemiladiciassette**, in Maratea, nella sede Municipale, alle ore 18:20, con il prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale di Maratea, convocato con appositi avvisi.

All'appello risultano presenti:

Domenico Cipolla	P	Fontana Domenico	P
Scaccia Manuela	P	Sarsale Pasquale	P
Di Deco Isabella	P	Ambrosio Francesco	P
Albanese Cesare	P	Chiacchio Clelia	P
Schettini Elena	P	Stoppelli Loredana	P
Marrelli Giusy	P	Belvedere Biagio	A
Esposito Giovanni	P		

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea Dott.ssa Germana D'Alascio.

Il Sindaco, Domenico Cipolla assume la presidenza e, constatato che il numero dei Consiglieri presenti come sopra riportato è sufficiente per la validità della seduta, di Prima convocazione, dichiara aperta la stessa .

.....in continuazione di seduta.....

Il Sindaco cede la parola all'Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, Domenico Fontana.

L'assessore FONTANA illustra l'argomento preliminarmente esponendo il concetto della proposta di modifica, per poi entrare nel dettaglio tecnico. A parte le modifiche, obbligatorie già da qualche anno per l'adeguamento alla normativa sugli impianti termici, con particolare riferimento alle canne fumarie, è stata prevista una specifica regolamentazione, ritenuta necessaria, soprattutto in alcune zone del territorio. Con la proposta modifica al Regolamento, è stato stabilito che le canne fumarie debbano andare sopra il colmo del tetto, tranne che vi siano determinate condizioni. L'obiettivo è quello di favorire sempre più l'efficientamento energetico, quindi si tratta di caldaie a condensazione o quant'altro. A parte tale obbligo di legge, che non reca alcuna discrezionalità in relazione alle disposizioni da definire e peraltro direttamente applicabile, vi è un altro aspetto che viene ad essere trattato ed è collegato alle canne fumarie in situazioni particolari che possano verificarsi -si pensi al centro Storico- quando non è possibile portare la canna fumaria sopra il tetto. D'altro canto, però, occorre garantire sia la salubrità che i diritti dei vicini, per cui si è cercato di temperare le esigenze -visto che la normativa per le canne fumarie che non derivano da impianti termici non si esprime- proponendo che in casi particolari e con una serie di verifiche, controlli, pareri -in particolare quello dell'ASP- sia consentito avere uno scarico a parete o uno scarico ad altezza inferiore al colmo del tetto.

Il consigliere AMBROSIO interviene affermando che questo argomento sia stato tralasciato da tempo perché la legge è del 2013 e, in effetti, è puntata alla tutela dell'ambiente. Al di là di quello che viene previsto in questa modifica, che sembra riprenda, grosso modo, l'art. 17 della legge, riferisce che gli è pervenuta una nota - come pure agli altri Capigruppo ed al Sindaco- dell'Associazione dei tecnici e non a caso, quando si è approvato il piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si faceva riferimento al rapporto tra amministrazione ed associazioni di categoria. L'Associazione mette in evidenza che, nel mentre era in corso un discorso aperto con l'amministrazione per un incontro mirato ad apportare delle modifiche al Regolamento edilizio, si è deciso di modificare unilateralmente il Regolamento stesso. Nell'incontro di cui si parla nella lettera, presume fosse all'ordine del giorno la discussione di mettere in evidenza ciò che non andava del Regolamento edilizio, per addivenire - di comune accordo- alle eventuali modifiche del Regolamento. L'Associazione -qualora l'amministrazione intenda apportare una modifica al Regolamento- ha chiesto, quindi, di rinviare la trattazione dell'argomento posto all'o.d.g., in modo da redigere uno strumento organico che possa comprendere anche altre tipologie di modifiche. Nel merito del problema, ritiene che si deve pensare alla tutela dell'ambiente, la discussione non può essere effettuata solo sui nuovi interventi o sulla riqualificazione e ristrutturazione dell'esistente. Le norme devono essere poste per tutti, in particolare per coloro che hanno attività di tipo commerciale-turistico -e quindi che hanno incidenza maggiore sull'ambiente per i fumi di scarico - debbano attenersi. Molto spesso, in giro per Maratea, laddove ci sono tali attività, spesso si sentono cattivi odori, particolarmente fastidiosi per un paese che fa turismo. Al primo posto va la tutela dell'ambiente, poi la necessità che tutti rispettino determinate norme. Per cui si dovrebbe stabilire che a partire da una certa data -fornendo anche un congruo periodo per l'adeguamento- tutti debbono mettersi in regola, adeguandosi. Altrimenti accade che chi fa il nuovo intervento deve sottostare a determinate regole, mentre vi sono situazioni che si trascinano da anni, che non vengono risolte con le presenti disposizioni regolamentarie che non sono di alta qualità. Si potrebbe prescrivere per le cappe l'utilizzazione dei carboni attivi, in modo che fuoriesca solo vapore acqueo depurato.

Il SINDACO precisa che la comunicazione giunta dal Vicepresidente della vostra Associazione ATIEM è arrivata nella tarda serata di avantieri, protocollata ieri mattina ed è stato risposto che non poteva essere ritirato il punto all'o.d.g., come richiesto. La risposta, all'Associazione, quindi, è stata data. L'incontro che ci sarebbe dovuto essere fu rinviato per motivi di salute del Presidente, ma non era

prevista alcuna discussione su un tema specifico, né tantomeno la modifica del Regolamento edilizio. Nessuna questione era sospesa, né vi è stata un'accelerazione su tale argomento.

L'assessore FONTANA, nel dichiarare di non essere a conoscenza della nota in questione, riferisce che è stato fatto rilevare a questa amministrazione che si portano all'approvazione del consiglio dei regolamenti e poi più volte se ne propongono modifiche. Quindi, vi è massima apertura a tornare più volte sugli argomenti e apportare tutte le modifiche che si ritengano necessarie ai regolamenti stessi. Ricorda una delle prime riunioni con l'Associazione nel corso della quale, in modo trasparente, fu invitata a formulare le osservazioni al regolamento edilizio, con l'impegno che sarebbero state discusse e valutate. Ad oggi, però, non ne sono pervenute. Quando perverranno, saranno vagliate ed eventualmente sottoposte all'esame del consiglio comunale. La presente modifica, comunque, non preclude altre possibili modifiche. Tecnicamente, avendo anch'egli riflettuto sul discorso delle situazioni preesistenti, ha rilevato che la legge nazionale parla di nuovi impianti, per cui anche il legislatore nazionale ha deciso di regolamentare le situazioni nuove. A ben pensare, obbligare all'adeguamento delle situazioni preesistenti, potrebbe determinare delle criticità notevoli, anche sotto il profilo tecnico-pratico.

Il consigliere AMBROSIO precisa che il suo riferimento è alle attività economiche e commerciali, atteso che avvertire cattivi odori per le strade non è gratificante.

L'assessore FONTANA replica che si è andato nel solco della legislazione che tratta di impianti nuovi. Per l'adeguamento, se ne può discutere e valutare la questione.

Il consigliere ALBANESE interviene precisando di non entrare nel merito dell'argomento, ma di riferirsi ad una questione latente. Ne approfitta per lanciare un messaggio all'Associazione ed ai Tecnici. Lo infastidisce leggere note indirizzate ai Capigruppo consiliari ed al Sindaco contenenti richieste di rinvio di un punto all'ordine del giorno, peraltro non determinante rispetto all'intero contenuto del Regolamento edilizio, quando questa amministrazione appena insediata - memore di quanto sopportato dal Sindaco Di Trani e dalla propria amministrazione - ha avviato incontri con l'Associazione. Tutti ricorderanno la lotta tra l'ATIEM e il Sindaco Di Trani e, per cui egli non ha inteso modificare il Regolamento edilizio, sebbene contestato dall'ATIEM stessa. Dopo tante riunioni di questa amministrazione con l'ATIEM, nel corso delle quali è stato chiesto ai tecnici di inviare tutte le modifiche già richieste al Sindaco Di Trani, impegnando questa amministrazione a studiarle ed approvarle, rileva che, ad oggi, nulla è pervenuto, pur essendo trascorsi tre anni. Poi, avverte tanti malumori che gli giungono, ma egli intende affrontare situazioni e persone a viso aperto per essere chiari sulle proprie posizioni, per risolverle. Se, invece si cerca di giustificare delle richieste che non sono accettabili da nessun Sindaco, allora tale comportamento non è condivisibile. Il momento è difficile e questa amministrazione è aperta ad ogni proposta: si sta lavorando sul PSC e sul Regolamento urbanistico, cercando di coinvolgere tutti. Intende precisare che l'amministrazione ha la competenza per entrare nel merito delle proposte e delle eventuali contestazioni della categoria dei tecnici. Si sente di assumere la difesa d'ufficio a tutte le amministrazioni che hanno governato, che governano oggi, che governeranno successivamente. Non può essere un fax a mettere in dubbio una deliberazione del consiglio comunale. L'Associazione deve proporre le modifiche che ritiene utili e necessarie al Regolamento e poi se ne discuterà nelle sedi competenti.

Il consigliere STOPPELLI si associa a quanto illustrato dal consigliere Ambrosio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2012, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento Edilizio" del Comune di Maratea;
- VISTO** l'art. 17 bis della legge 3 agosto 2013, n. 90, che prevede che i Comuni adeguino i propri regolamenti alle nuove disposizioni inerenti camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione

dei prodotti di combustione degli impianti termici.

ATTESO

che la predetta legge, modificando il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel disporre l'obbligo di portare tutti gli scarichi dei fumi al di sopra del tetto, istituisce delle deroghe alle medesime norme per tenere conto, anche, della ricorrenza di intervento su edifici storici o soggetti a tutela, o in presenza di impossibilità tecniche adeguatamente asseverate da un tecnico;

ATTESO

che il legislatore, nella suddetta materia, è intervenuto, ancora, con ulteriori modifiche al d.P.R. 412/93, introducendo con il d.lgs. 4 luglio 2014, n° 102 ulteriori deroghe in relazione all'utilizzo di tecnologie particolari che assicurino la minimizzazione dell'evacuazione dei prodotti della combustione (apparecchi a condensazione o generatori ibridi compatti)

RITENUTO

opportuno, recepire i suddetti interventi legislativi e integrare l'art. 63 del vigente Regolamento Edilizio con le deroghe stabilite dal legislatore in materia di evacuazione dei fumi attraverso canne fumarie, nei casi, tra l'altro, di impossibilità per motivi di ordine tecnico o per la presenza di vincoli architettonici o paesaggistici, nonché di normare opportunamente l'eliminazione dei fumi provenienti da attività di ristorazione e ad esse assimilate;

RITENUTO

che i suddetti obiettivi possano essere raggiunti modificando l'art. 63 del vigente Regolamento Edilizio, aggiungendo alla fine del testo attuale dell'articolo quanto segue:

"Ai sensi del comma 9 e seguenti dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Valgono le deroghe ammesse nei successivi commi 9-bis e 9-ter, secondo cui è possibile derogare a quanto sopra nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

d) installazione di apparecchi a condensazione, nell'ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione dei suddetti generatori;

e) installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

Nei superiori casi è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

Per le canne fumarie finalizzate all'eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni prodotte dalle attività ristorative (ristoranti, pizzerie, pub, rosticcerie, bistrot ecc. e residenziali assimilabili), premesso il rimando alle norme di settore UNI 7129/08 – UNI 11278, devono rispettarsi le seguenti prescrizioni, a seconda delle diverse fattispecie di intervento sotto elencate:

A) Nuove costruzioni o ristrutturazione totale

Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione e di relativa/e condotta(e) convogliata(e) in canna(e) fumaria(e) unitaria (o indipendenti) prolungata/e per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;

La fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 5da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore. Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature devono essere studiate con opportuna e soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione, senza essere adeguatamente coibentate. I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione di abitabilità o di agibilità

ogni qual volta un edificio contenga impianti di uso artigianale, industriale, oppure di riscaldamento centralizzato che non rientra nei limiti consentiti dalla legge. La potenza del bruciatore deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato.

B) Edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione totale (anche se già autorizzati)

Nel caso di emissioni provenienti dalle attrezzature sopraelencate alimentate a gas o elettrici, da installare in edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione, quando sia attestata dal tecnico abilitato l'impossibilità di realizzare la canalizzazione con sbocco al di sopra del tetto (per motivi di ordine tecnico o per vincoli architettonici o di altra natura), è ammesso, in alternativa, lo scarico a quote inferiori, o quello a parete, previo abbattimento di vapori, odori e fumi mediante abbattitore di fuliggine- abbattitori di affluenti inquinanti, a "ricircolo acqua con pompa o altre tecnologie" che garantiscano un abbattimento di vapori, fumi ed odori con una percentuale superiore al 95 %, a condizione che:

1. il sistema di captazione, depurazione ed allontanamento delle emissioni venga realizzato conformemente alle norme tecniche di settore e alle specifiche del costruttore. Tale conformità dovrà essere attestata da tecnico/impiantista abilitato;
2. lo sbocco:
 - a) sia posizionato a congrua distanza da prese d'aria, finestre e/o affacci di terrazze e comunque in posizione tale da non creare disturbo o disagi al vicinato; la congruità dovrà essere attestata dal competente Settore tecnico del Comune e, in caso di dissenso o formale opposizione del richiedente, attraverso apposito parere richiesto all'autorità sanitaria competente;
 - b) se prospiciente la pubblica via, sia direzionato (scarico a quota inferiore a quella del tetto o a parete) in modo da non arrecare molestia ai passanti, ad un'altezza dal marciapiede non inferiore a mt. 2,50;
 - c) non avvenga all'interno di pozzi luce, porticati, o di spazi confinati (anche solo su tre lati) dove comunque sia impedita la sufficiente dispersione delle emissioni; anche in questo caso l'idoneità dello scarico verrà attestata dal competente Settore tecnico del Comune e, in caso di dissenso o formale opposizione del richiedente, attraverso apposito parere richiesto all'autorità sanitaria competente
3. In fase di esercizio, venga assicurato il mantenimento della costante efficienza del sistema mediante la regolare manutenzione e la pulizia, nonché la rigenerazione o la sostituzione di tutti gli elementi filtranti (acqua, eventuali detergenti, ecc) agli intervalli previsti dal fabbricante in relazione alla potenzialità ed all'utilizzo dell'impianto
4. Nel caso dell'utilizzo di abbattitori non è possibile avvalersi della dichiarazione sostitutiva resa dal professionista, bensì acquisire parere dell'autorità sanitaria competente che valuterà l'impatto ambientale e l'eventuale inconveniente creato al vicinato.

C) Prescrizioni

Inoltre, nei casi a) e b) sopracitati, i sistemi di aspirazione ed eliminazione all'esterno di fumi, vapori ed odori prodotti da combustioni e cotture devono comprendere cappa di aspirazione, di dimensioni almeno adeguate a circondare con la propria proiezione verticale le apparecchiature dalle quali fumi, vapori ed odori originano, e canna fumaria o di esalazione di acciaio o materiale equivalente purché a tenuta, avente sbocco sul tetto o a quota inferiore o a parete; il sistema di aspirazione dovrà essere sempre funzionante durante lo svolgimento dell'attività produttiva, assicurare almeno 5 ricambi/ora e garantire una condizione di costante depressione in maniera da evitare la diffusione di fumi, vapori ed odori al di fuori del locale ove essi sono generati.

Sono vietati tutti gli altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.,)

Nel caso di forni a combustibile solido (legna, pellet od altro) si rimanda alle norme per gli impianti termici di cui sopra.

Nei casi di civile abitazione (appartamenti in condomini, case singole) i sistemi e le prescrizioni di cui sopra non sono obbligatori, lo diventano quando le attività che si svolgono all'interno dell'abitazione, con sistemi produttori calore, fiamme e fumi, assumeranno le caratteristiche qualitative e quantitative tali da essere assimilabili a quelle "ristorative".

VISTO

l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;

VISTO

l'art. 42, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, concernente la competenza di questo organo in materia regolamentare;

- VISTO** lo Statuto comunale;
- VISTO** il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e ss.mm.ii.;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia Privata – Manutentivo - Patrimonio - Protezione Civile, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, e con identica votazione per l'immediata esecutività;

DELIBERA

- DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- APPROVARE** le modifiche e/o integrazioni all'art. 63 del vigente "Regolamento Edilizio", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2012, come riportate nella premessa;
- DISPORRE** che, per quanto sopra, all'art. 63 del vigente Regolamento Edilizio venga aggiunta la parte in corsivo nel seguito riportata:

"Ai sensi del comma 9 e seguenti dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Valgono le deroghe ammesse nei successivi commi 9-bis e 9-ter, secondo cui è possibile derogare a quanto sopra nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

d) installazione di apparecchi a condensazione, nell'ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione dei suddetti generatori;

e) installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

Nei superiori casi è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

Per le canne fumarie finalizzate all'eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni prodotte dalle attività ristorative (ristoranti, pizzerie, pub, rosticcerie, bistrot ecc. e residenziali assimilabili), premesso il rimando alle norme di settore UNI 7129/08 – UNI 11278, devono rispettarsi le seguenti prescrizioni, a seconda delle diverse fattispecie di intervento sotto elencate:

A) Nuove costruzioni ristrutturazione totale

Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione e di relativa/e condotta(e) convogliata(e) in canna(e) fumaria(e) unitaria (o indipendenti) prolungata/e per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza;

La fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 5 da qualsiasi finestra o quota uguale o superiore. Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature devono essere studiate con opportuna e soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione, senza essere adeguatamente coibentate. I camini degli impianti artigianali o industriali devono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione di abitabilità o di agibilità

ogni qual volta un edificio contenga impianti di uso artigianale, industriale, oppure di riscaldamento centralizzato che non rientra nei limiti consentiti dalla legge. La potenza del bruciatore deve essere certificata da tecnico impiantista abilitato.

B) Edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione totale (anche se già autorizzati)

Nel caso di emissioni provenienti dalle attrezzature sopraelencate alimentate a gas o elettrici, da installare in edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione, quando sia attestata dal tecnico abilitato l'impossibilità di realizzare la canalizzazione con sbocco al di sopra del tetto (per motivi di ordine tecnico o per vincoli architettonici o di altra natura), è ammesso, in alternativa, lo scarico a quote inferiori, o quello a parete, previo abbattimento di vapori, odori e fumi mediante abbattitore di fuliggine- abbattitori di affluenti inquinanti, a "ricircolo acqua con pompa o altre tecnologie" che garantiscano un abbattimento di vapori, fumi ed odori con una percentuale superiore al 95 %, a condizione che:

1. il sistema di captazione, depurazione ed allontanamento delle emissioni venga realizzato conformemente alle norme tecniche di settore e alle specifiche del costruttore. Tale conformità dovrà essere attestata da tecnico/impiantista abilitato;

2. lo sbocco:

a) sia posizionato a congrua distanza da prese d'aria, finestre e/o affacci di terrazze e comunque in posizione tale da non creare disturbo o disagi al vicinato; la congruità dovrà essere attestata dal competente Settore tecnico del Comune e, in caso di dissenso o formale opposizione del richiedente, attraverso apposito parere richiesto all'autorità sanitaria competente;

b) se prospiciente la pubblica via, sia direzionato (scarico a quota inferiore a quella del tetto o a parete) in modo da non arrecare molestia ai passanti, ad un'altezza dal marciapiede non inferiore a mt. 2,50;

c) non avvenga all'interno di pozzi luce, porticati, o di spazi confinati (anche solo su tre lati) dove comunque sia impedita la sufficiente dispersione delle emissioni; anche in questo caso l'idoneità dello scarico verrà attestata dal competente Settore tecnico del Comune e, in caso di dissenso o formale opposizione del richiedente, attraverso apposito parere richiesto all'autorità sanitaria competente

3. In fase di esercizio, venga assicurato il mantenimento della costante efficienza del sistema mediante la regolare manutenzione e la pulizia, nonché la rigenerazione o la sostituzione di tutti gli elementi filtranti (acqua, eventuali detergenti, ecc) agli intervalli previsti dal fabbricante in relazione alla potenzialità ed all'utilizzo dell'impianto

4. Nel caso dell'utilizzo di abbattitori non è possibile avvalersi della dichiarazione sostitutiva resa dal professionista, bensì acquisire parere dell'autorità sanitaria competente che valuterà l'impatto ambientale e l'eventuale inconveniente creato al vicinato.

C) Prescrizioni

Inoltre, nei casi a) e b) sopracitati, i sistemi di aspirazione ed eliminazione all'esterno di fumi, vapori ed odori prodotti da combustioni e cotture devono comprendere cappa di aspirazione, di dimensioni almeno adeguate a circondare con la propria proiezione verticale le apparecchiature dalle quali fumi, vapori ed odori originano, e canna fumaria o di esalazione di acciaio o materiale equivalente purché a tenuta, avente sbocco sul tetto o a quota inferiore o a parete; il sistema di aspirazione dovrà essere sempre funzionante durante lo svolgimento dell'attività produttiva, assicurare almeno 5 ricambi/ora e garantire una condizione di costante depressione in maniera da evitare la diffusione di fumi, vapori ed odori al di fuori del locale ove essi sono generati.

Sono vietati tutti gli altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.,)

Nel caso di forni a combustibile solido (legna, pellet od altro) si rimanda alle norme per gli impianti termici di cui sopra.

Nei casi di civile abitazione (appartamenti in condomini, case singole) i sistemi e le prescrizioni di cui sopra non sono obbligatori, lo diventano quando le attività che si svolgono all'interno dell'abitazione, con sistemi produttori calore, fiamme e fumi, assumeranno le caratteristiche qualitative e quantitative tali da essere assimilabili a quelle ristorative'.

DARE ATTO,

in conformità ai principi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che resta ferma ogni altra disposizione e prescrizione del medesimo Regolamento Edilizio;

DISPORRE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune e la ripubblicazione per la durata di quindici giorni.

DICHIARARE, con separata conforme votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime **parere Favorevole**

Data: 06-02-2017

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Ing. Alessandro Sapienza

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.

Il Sindaco
F.to (Domenico Cipolla)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 06-03-2017

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

Copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-03-2017

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Germana D'Alascio)

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 06-03-2017 al _____ senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perchè:
[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 06-03-2017

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)